



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E  
DEL TURISMO**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;



**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Alpe Adria Energia S.p.A. per il progetto "Elettrodotto Somplago (Italia) – Wurmlach (Austria): tratto stazione elettrica Somplago - confine di Stato", con nota del 05/11/2008 acquisita al prot. n. DSA-2008-33911 del 24/11/2008;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 09/01/2009 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Messaggero Veneto";

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con nota AEE/13/09 del 13/11/2009, acquisita al prot. n. DSA-2009-31436 del 24/11/2009, e nota prot. AAE/14/09 del 20/11/2009 acquisita al prot. n. DSA-2009-33395 del 10/12/2009;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 19/11/2009 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Messaggero Veneto";

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con nota AEE/14/10 del 12/07/2010, acquisita al prot. DVA-2010-17411 del



13/07/2010, e con nota AEE/15/10 del 12/07/2010, acquisita al prot. n. DVA-2010-18506 del 23/07/2010;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 05/08/2010 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Messaggero Veneto";

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con nota AEE/27/10 del 07/10/2010, acquisita al prot. DVA-2010-24135 del 11/10/2010;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 17/11/2010 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Messaggero Veneto";

**VISTA** la nota prot. n. DSA-2008-36869 del 12/12/2008 con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale chiedeva al Ministero dell'Ambiente austriaco la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura valutativa, sebbene l'opera in oggetto non rientri nella lista delle attività suscettibili di impatto transfrontaliero come da Appendice I della Convenzione di Espoo del 25/02/1991, ratificata in Italia ai sensi della Legge n. 640 del 03/11/1994;

**PRESO ATTO** che non è pervenuta alcuna risposta dal Ministero dell'Ambiente austriaco;

**VISTA** la nota prot. n. DVA-2010-18290 del 21/07/2010 con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali chiedeva al Ministero dell'Ambiente austriaco informazioni circa la procedura di impatto ambientale sul tratto austriaco dell'elettrodotto in argomento (tratta Wiedemburg – Somplago);




**VISTA** la nota prot. n. DVA-2010-25650 del 25/10/2010 con la quale il Ministero dell'Ambiente austriaco trasmetteva la Sintesi non Tecnica relativa al tratto austriaco dell'elettrodotto in argomento (tratta Wiedenburg – Somplago), valutata in sede di istruttoria tecnica dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato prevede:

- un primo tratto (8,4 km) con palificazione a semplice terna a 220 kV, da Somplago a Tolmezzo, con le tre fasi disposte a triangolo, armata con conduttore singolo Al/Acc di diametro 34,6 mm e una corda di guardia a fibre ottiche di diametro 17,9 mm;
- un secondo tratto (17,3 km) con palificazione a doppia terna, da Tolmezzo a Paluzza, con le fasi disposte in piano verticale per ciascuna terna; una terna a 220 kV armata con conduttore Al/Acc 34,6 mm; una terna a 132 kV armata con conduttore Al/Acc 31,5 mm; una fune di guardia in fibra ottica del diametro di 17,9 mm;
- un terzo tratto (8,4 km) con palificazione a semplice terna a 220 kV, da Paluzza al confine di Stato, con le tre fasi disposte in piano orizzontale, armata con conduttore singolo Al/Acc di diametro 34,6 mm e una corda di guardia a fibre ottiche di diametro 17,9 mm.

**PRESO ATTO** delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 152/06, considerate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**PRESO ATTO** dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica



dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

**CONSIDERATO** che la Società Alpe Adria Energia S.p.A. con note prot. n. AAE/02/10 del 27.01.2010, acquisita al prot. DVA-2010-0003534 del 10.02.2010, e prot. n. AEE/02/11 del 03/02/2011, acquisita al prot. DVA-2011-2561 del 07/02/2011, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni;

**CONSIDERATO** che, relativamente al sistema delle aree protette della rete Natura 2000, il tracciato dell'elettrodotto attraversa i seguenti siti:

- ZPS "Alpi Carniche" (IT3321001);

Inoltre l'elettrodotto si sviluppa nelle vicinanze dei seguenti siti:

- ZPS "Alpi Giulie" (IT3321002);
- SIC "Monti Dimon e Paularo" (IT3320002);
- SIC "Creta di Aip e Sella di Lanza" (IT3320003);
- SIC "Gruppo del Monte Coglians" (IT3320001).

**PRESO ATTO** che, con riguardo all'interferenza diretta o indiretta sui SIC e ZPS, è stato redatto lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza Ecologica per la ZPS "Alpi Carniche" (IT3321001) e per i SIC "Monti Dimon e Paularo" (IT3320002), SIC "Creta di Aip e Sella di Lanza" (IT3320003) e SIC "Gruppo del Monte Coglians" (IT3320001) e, con riferimento all'interferenza con aree soggette a vincolo paesaggistico, è stata redatta la Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;

**PRESO ATTO** che come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto che gli effetti, sugli habitat e sulle specie tutelate della ZPS

A

M

“Alpi Carniche” direttamente interferita dall’opera, sono tali da generare, nel medio-lungo periodo una incidenza significativa, richiedendo pertanto l’interramento della linea nel tratto che attraversa la ZPS “Alpi Carniche”;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 671 del 08/04/2011, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell’istruttoria sul progetto, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia, prot. 3220, acquisito con prot. DVA-2011-9447 del 15/04/2011, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATA** la richiesta di revisione, a seguito di accesso agli atti, della prescrizione n. 1 *“Il tratto finale dell’elettrodotto, per l’attraversamento della ZPS “Alpi Carniche” verso il confine austriaco, dovrà essere realizzato mediante cavo interrato, seguendo il progetto presentato nelle integrazioni fornite dalla Società Proponente e acquisite al prot. n. CTV A-2010-3491 del 11/10/2010”* del parere n. 671 del 08/04/2011, avanzata dalla Società proponente con nota del 16/05/2011 prot. n. AAE/11/11 (prot. DVA-2011-11671 del 16/05/2011);

**VISTA** la documentazione integrativa presentata dalla Società Alpe Adria Energia s.p.a., a supporto della richiesta di revisione della prescrizione n. 1 del parere n. 671 del 08/04/2011, con nota prot. AAE/16/11 del 26/09/2011 (prot. DVA-2011-24399 del 27/09/2011) e con nota AAE/09/12 del 01/03/2012 (prot. DVA-2012-5709 del 06/03/2012);

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione, è avvenuta in

A  

data 08/03/2012 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Messaggero Veneto" e rettificata in data 18/03/2012;

**ACQUISITO** il parere n. 1180 del 08/03/2013 (prot. n. DVA-2013-6769 del 19/03/2013), formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, che conferma quanto stabilito dalla prescrizione n. 1 di cui al precedente parere n. 671 del 08/04/2011;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. n. 27570 del 22/10/2013 acquisito al prot. n. DVA-2013-24933 del 30/10/2013 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**ATTESO** che ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;

Sulla base della suddetta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti:

- parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo,

A



Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione n. 9/2010 del 04/10/2010;

- parere positivo con prescrizioni del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione Friuli Venezia Giulia, nota del 30/11/2012.

E' fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale:

A  M

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato “Elettrodotto Somplago (Italia) – Wurmlach (Austria): tratto stazione elettrica Somplago - confine di Stato”, presentato dalla Società Alpe Adria Energia S.p.A., subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS:

1. Il tratto finale dell’elettrodotto, per l’attraversamento della ZPS “Alpi Carniche” verso il confine austriaco, dovrà essere realizzato mediante cavo interrato, seguendo il progetto presentato nelle integrazioni fornite dalla Società Proponente e acquisite al prot. n. CTVA-2010-3491 del 11/10/2010.
2. Prima dell’avvio dei lavori dell’Elettrodotto dovrà essere redatto, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, e fatto pervenire al MATTM il piano dettagliato che contiene la tempistica e le modalità di realizzazione degli interventi di demolizione, d’interramento o di altra natura, facenti parte del progetto di razionalizzazione;
3. In fase di progettazione esecutiva il proponente, in relazione alla presenza di aree protette e siti Natura 2000 dovrà:
  - a. predisporre un piano dettagliato di cantierizzazione al fine di evidenziare la completa non interferenza delle aree e delle piste di cantiere con gli Habitat prioritari dell’allegato I direttiva 92/43CEE;
  - b. il piano dovrà altresì contenere un dettagliato cronoprogramma delle singole lavorazioni che escluda il verificarsi di interferenze e di disturbi alle specie oggetto di tutela durante il periodo di nidificazione/riproduzione;
  - c. il piano dovrà essere approvato dagli Uffici Regionali Competenti;



A

- d. nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare alcune varianti queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere adottate le seguenti varianti di tracciato:
- a. la variante all'inizio del tracciato, nel Comune di Cavazzo Carnico, che sposta il sostegno S03 fuori dall'area con codice di dissesto 0300213400 e classe di pericolosità P4;
  - b. la variante che sposta i sostegni S17, S18, S19, S20, S21 ed S23 dall'alveo del Tagliamento alla sua sponda sinistra (S16, S18, S19, S20, S21, S22 ed S22);
  - c. la variante in località "Bosco di Monte Band" (Comune di Tolmezzo) che sposta il sostegno S26 fuori dall'area con codice di dissesto 0300213400 e classe di pericolosità P4;
  - d. la variante in località "Laipacco" che sposta il sostegno S71 fuori da un'area con codice di dissesto 0300710400 e classe di pericolosità P4.
5. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale che deve essere definito sulla base delle "*Linee guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)*" del MATTM, condiviso e coordinato con Arpa e Regione. Il PMA dovrà individuare tutte le criticità ambientali in fase di cantiere, di esercizio e di demolizione, proponendo le azioni necessarie per il loro monitoraggio e la verifica di minimizzazione dell'impatto e le misure di mitigazione;
6. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un piano per la gestione degli impatti ambientali derivanti da incidenti e malfunzionamenti, riguardante tutti gli impianti in progetto e tutte le attività correlate con la fase di cantiere e con la fase di gestione, comprendente in particolare le misure, le opere e gli interventi finalizzati al relativo controllo e contenimento;

A



M

7. In relazione agli esiti dei monitoraggi prescritti, dovranno essere adottati i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con le modalità definite da ARPA, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto;
8. Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati ai monitoraggi prescritti e inerenti alle determinazioni stabilite dall'ARPA;
9. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere effettuata in accordo con ARPA una caratterizzazione acustica ante e post operam dell'area attorno alle nuove stazioni di passaggio aereo-cavo e cavo-aereo e prevedere, se necessario, le misure e le opere per mitigare l'impatto acustico. In caso di superamento dei limiti dovranno essere effettuati a carico del proponente interventi di mitigazione da concordare con ARPA;
10. La progettazione esecutiva di realizzazione/dismissione/interramento degli elettrodotti dovrà tenere conto della vegetazione esistente evitando il più possibile il taglio della vegetazione arborea e arbustiva. Le piste e le piazzole di accesso alle aree d'intervento, non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative. Di concerto con la Regione e nel rispetto della normativa regionale dovrà essere definito apposito progetto volto a minimizzare il taglio della vegetazione arborea esistente, al ripristino delle aree e delle piste di cantiere e che consideri in particolare:
  - a) interventi, specifici di espianto e reimpianto in aree contigue alla collocazione originaria, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'infrastruttura, qualora la realizzazione degli interventi in progetto intercetti esemplari arborei adulti e di dimensioni ragguardevoli (diametro del fusto superiore a 30 cm) di specie tipiche del paesaggio o autoctone;
  - b) tenere sgombre dal materiale di risulta del taglio strade, piste, mulattiere, sentieri e alvei dei corsi d'acqua;
  - c) il taglio di abbattimento e potature delle ceppaie delle specie latifoglie devono essere eseguite nel periodo intercorrente tra il 1. ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo;



- d) il transito in bosco con trattori gommati e cingolati può essere eseguito in via preferenziale lungo piste o varchi naturali, senza danneggiare piante da risparmiare al taglio, le giovani piante e le piante circostanti, né causare dissesto del terreno;
- e) le operazioni di taglio, potatura, esbosco, ripristino vegetazionale e gli altri interventi di mitigazione contemplati nel progetto devono essere diretti e organizzati da un professionista dottore agronomo forestale;
- f) le modalità operative dovranno essere estese a tutte le formazioni vegetali intersecate dall'elettrodotto anche se non esplicitamente indicate negli elaborati ma classificabili a bosco ai sensi della normativa vigente regionale;

copia di detto progetto dovrà essere trasmessa al MATTM;

11. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto uno studio dell'impatto acustico, e le eventuali misure di mitigazione in fase di cantiere, sulla fauna a macroinvertebrati acquatici in relazione ai possibili disturbi dell'ecosistema causato dal transito e dai movimenti dei mezzi nelle aree di pertinenza fluviale e nei pressi degli argini;
12. Il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione/compensazione proposte nel SIA e nella documentazione integrativa. In fase di progettazione esecutiva dovranno inoltre essere definiti in dettaglio gli interventi e le misure che si intendono attuare:
  - a) per il ripristino delle aree e delle piste di cantiere previste per la realizzazione e demolizione di tutte le opere al fine di riprodurre la situazione ante operam. I progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto. Si dovrà in ogni caso prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite. Le specie vegetali da utilizzare per le opere di ripristino dovranno essere concordate con gli uffici competenti della Regione;



- b) per gli interventi di mitigazione ambientale previsti nel SIA, dovrà essere verificata e concordata con gli uffici regionali e provinciali competenti la possibilità di rivegetare con specie autoctone le superfici interne dei sostegni ricostituendo elementi di rete ecologica. I progetti delle opere di mitigazione paesaggistica e di ripristino degli elementi vegetazionali dovranno contemplare anche le cure colturali per i primi cinque anni, dal momento dell'impianto;
13. Dovrà essere predisposto, in accordo con i competenti uffici regionali, un progetto di inserimento e mitigazione paesaggistica delle stazioni di passaggio aereo-cavo e cavo-aereo in riferimento ai caratteri specifici degli ambiti paesaggistici interessati. Il progetto dovrà analizzare e confrontare più soluzioni per definire la migliore dal punto di vista paesaggistico.
14. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:
- a) la conformità dell'opera (elettrodotti e stazioni) al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29/05/2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, articolo 4, comma 1, lettera h;
  - b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08/07/2003;

Detto studio dovrà essere trasmesso all'ARPA e alle amministrazioni comunali interessate dall'attraversamento dell'elettrodotto le quali dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore. Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti esse dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;



15. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguite indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio con profili stratigrafici che rappresentino le opere di fondazione, i livelli e la tipologia della falda, le eventuali oscillazioni e/o interferenze, e le relative soluzioni tecniche adottate per evitare qualsiasi squilibrio dell'assetto idrogeologico negli ambiti interessati. Tali indagini dovranno essere svolte anche per l'attraversamento del Fiume Tagliamento e del torrente But con la metodologia TOC prevista;
16. In fase di progettazione esecutiva, in relazione alla realizzazione di nuovi sostegni ed alla demolizione di quelli esistenti ubicati nelle aree perimetrate dal PAI come P2-P4, nelle aree perimetrate come zona di "ambito fluviale" e in quelle a pericolosità valanghe, il proponente dovrà avere il parere positivo dell'Autorità di bacino e predisporre tutti gli studi necessari per l'emissione del Nulla Osta relativo; ciò in particolare per l'ubicazione del sostegno S72 in zona con codice di dissesto 0300710400 e classe di pericolosità P4 nel comune di Paluzza; il sostegno dovrà essere protetto da un muro deviatore, adeguatamente dimensionato, che costituirà una difesa in caso di eventuali urti da parte del materiale eroso trasportato dalla colata detritica; il proponente dovrà predisporre un piano di manutenzione relativo al progettato rilevato deviatore da sottoporre ad approvazione dell'Autorità di Bacino.
- Questa prescrizione si applica anche per le opere relative agli attraversamenti tramite TOC del Fiume Tagliamento e del torrente But; Nel caso dovesse emergere la necessità di effettuare alcune varianti queste dovranno essere sottoposte a valutazione da parte del MATTM ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
17. Eventuali opere provvisorie realizzate in fase di cantiere dovranno essere completamente rimosse nella configurazione finale dell'opera al fine di evitare qualsiasi alterazione dell'idrografia superficiale e sotterranea della zona;
18. In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i:

A



D

- a) il proponente dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell'area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro riutilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dalle ARPA competenti, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori;
- b) accertata l'idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengano definiti:
- le aree di scavo;
  - la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;
  - la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei provenienti dall'escavazione, secondo le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del suddetto decreto;
- c) dovranno essere indicate le discariche e i percorsi per il trasporto degli eventuali materiali di risulta;
19. In fase di progettazione esecutiva, con riferimento in particolare alle peggiori condizioni atmosferiche, dovrà essere effettuato uno studio acustico relativo all'effetto corona nei tratti interessati dalla presenza di ricettori. In caso di superamento dei limiti dovranno essere effettuati a carico del proponente interventi di mitigazione da concordare con i proprietari delle abitazioni;
20. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione (relativamente sia alle opere di nuova realizzazione sia alle opere di dismissione) che definisca:
- a) la localizzazione delle aree operative e la relativa logistica privilegiando aree già urbanizzate o comunque prive di vincoli e



riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree; le piste e le piazzole di accesso alle aree di cantiere dovranno evitare habitat naturali utilizzando percorsi ed aree alternative;

- b) la localizzazione delle aree di cantiere, delle piste di cantiere, delle eventuali aree di deposito temporaneo; in particolare nelle aree di pregio naturalistico bisognerà intervenire con cautele particolari per le piste e per gli interventi di ogni micro-cantiere legato ai singoli sostegni;
  - c) le misure da attuare per mitigare gli impatti, per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente relativamente alle emissioni e agli scarichi;
  - d) riguardo ai rifiuti prodotti, sia nella fase di costruzione sia in quelle di dismissione, tipologia, quantità, luoghi, modalità e tempi di stoccaggio, procedure di raccolta, smaltimento e recupero; la destinazione finale di tutti i tipi di materiali rimossi.
21. Nei capitolati di appalto dovranno essere previsti gli oneri, a carico della realizzazione, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali durante la fase di costruzione con particolare attenzione alla salvaguardia:
- a) delle acque sia superficiali che sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;
  - b) della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi ivi incluse le viabilità sia locali che di collegamento;
  - c) del clima acustico;
  - d) dell'inquinamento atmosferico, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;
  - e) del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel D.Lgs. 152/06, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relativa alle

A      m      dl


- “Terre e rocce di scavo” e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L’eventuale utilizzo di terreno vegetale con caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall’opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe;
22. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate (almeno 30 gg. prima), alla Regione, all’ARPA, alle Province competenti, all’Autorità di Bacino ed ai Comuni interessati, la data di inizio lavori e il cronoprogramma delle singole fasi di ciascun cantiere, ciò al fine di consentire il controllo del rispetto delle prescrizioni impartite.
23. In fase di progettazione esecutiva, al fine di ottimizzare le misure di mitigazione, dovrà essere redatto uno studio di analisi del rischio elettrico per l’avifauna sulla base delle “*Linee guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna*” (ISPRA - 2008). Lo studio dovrà essere finalizzato alla definizione precisa e puntuale:
- a) dei tratti di elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione;
  - b) delle modalità circa la disposizione, la tipologia, il numero, dei dispositivi di segnalazione e dissuasione;
  - c) di interventi volti alla mitigazione del rischio elettrico.
- Il contenuto dello studio dovrà essere concordato con gli enti gestori delle aree protette e con gli uffici competenti della Regione Friuli Venezia Giulia.
24. In fase di progettazione esecutiva in prossimità di emergenze storico-culturali e paesaggistiche si dovrà verificare, in accordo con le Soprintendenze territorialmente competenti, la possibilità di inserire quinte arboree che favoriscano l’assorbimento visivo dei sostegni nel rispetto degli elementi strutturanti le componenti paesaggistiche degli ambiti interessati.
25. Per assicurare la congruità del progetto con le tutele poste in essere nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici identificati dalla rete ecologica regionale, nonché nelle aree di rilevante interesse ambientale regionale (ARIA) i lavori di realizzazione e dismissione dovranno essere eseguiti al di



- fuori del periodo di riproduzione/nidificazione delle specie protette faunistiche. A tal fine si dovranno sviluppare, con gli uffici competenti Regionali, specifici e mirati cronoprogrammi dei lavori di cantiere in modo da evitare il periodo maggiormente critico nei confronti delle specie presenti. Nelle aree di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per non arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree limitrofe ai Fiumi i lavori non dovranno essere eseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno per non interferire con i periodi riproduttivi dell'avifauna;
26. Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;
  27. Dovranno essere utilizzati materiali non inquinanti in tutte le fasi della lavorazione e fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte durante i lavori non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle acque superficiali e di falda;
  28. I tralicci e tutto il materiale derivante dalla dismissione delle linee elettriche dovranno essere smaltite secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni;
  29. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dallo smantellamento degli elettrodotti:
    - a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo disponendo sulla superficie interessata appositi teli plastici di spessore adeguato;

A      M      M

- b) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali della dismissione in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d'acqua, fossi o scoline;
  - c) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, per il lavoro di smantellamento, una volta completate le operazioni di rinterro e trasporto a discarica dei materiali;
30. Prima di iniziare le operazioni di rinterro degli scavi con il riutilizzo del medesimo materiale proveniente dall'escavazione questo dovrà essere ispezionato rimuovendo eventuali materiali estranei presenti. I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi i corpi estranei di cui sopra, dovranno essere rimossi, raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
31. A seguito delle demolizioni degli elettrodotti i ripristini dovranno essere effettuati in modo tale da consentire l'uso del suolo ante operam. Le operazioni di ripristino vegetazionale dovranno essere realizzate immediatamente dopo la fine della realizzazione dei sostegni o della loro dismissione e supportate da successive cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione (5anni);
32. Le varie tipologie di suolo attraversate dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, preservate anche nella loro struttura ricostituendole senza impoverirle;
33. Nelle zone agricole:
- a) i sostegni dovranno essere il più possibile posizionati lungo i confini dei fondi
  - b) i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione o altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall'esecuzione dei lavori;
  - c) dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario eventualmente interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, a carico del realizzante;



- d) il proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze e le eventuali opere compensative;
34. Il proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché di gestione del cantiere atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri. A tal fine si prescrive di bagnare giornalmente la fascia di lavoro in prossimità dei recettori, considerando un raggio di m 200 da questi; una costante bagnatura delle aree interessate da movimentazione di terreno e dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere; in caso di presenza di evidente ventosità, localmente potranno essere realizzate apposite misure di protezione superficiale delle aree assoggettate a scavo o riporto tramite teli plastici ancorati a terra, fino alla stesura dello strato superficiale finale di terreno vegetale;
35. Con riferimento all'inquinamento atmosferico ed acustico la Società proponente dovrà concordare con ARPA un piano di monitoraggio da eseguirsi in corso d'opera. Durante le fasi di cantiere in prossimità di recettori sensibili, dovranno essere realizzate se necessario barriere antirumore mobili e dovranno adottarsi tutte le misure idonee, secondo le modalità che saranno concordate con ARPA, al fine di ridurre l'impatto del rumore e dei gas di scarico degli automezzi;
36. In tutte le fasi di lavorazione il proponente dovrà rispettare i limiti delle emissioni acustiche in aria stabiliti dal DPCM 14/11/97 prescrivendo che i mezzi d'opera siano certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. n 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
37. Dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali e provinciali competenti, e inviato al MATTM, un Piano di Monitoraggio dell'avifauna al fine di individuare l'interferenza dovuta a collisione dell'avifauna presente



nel territorio. Il piano dovrà contenere l'individuazione dei punti di misura, le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio dell'avifauna sarà a carico del proponente. Inoltre durante la fase di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli spostatisi;

38. Il proponente dovrà concordare con l'Arpa le modalità per il monitoraggio continuo post operam dei valori dei campi elettromagnetici per i recettori sensibili che ricadono all'interno delle DPA e di eventuali altri recettori presenti in prossimità delle nuove linee;
39. In riferimento alle opere previste per l'interramento degli elettrodotti in fase di cantiere e specie nei settori con valori di soggiacenza della falda inferiori a 3 m dovranno essere adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per minimizzare le potenziali interferenze derivanti dalle azioni di progetto e dalle operazioni di scavo sulla prima falda intercettata e sull'andamento dei flussi idrici sotterranei. Inoltre in fase di realizzazione delle perforazioni in sub-alveo e della messa in opera del cavo interrato dovrà essere prestata la massima attenzione all'eventuale interferenza dell'opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento;
40. Per la fase di realizzazione dei tralicci e/o laddove sono presenti falde superficiali, si dovrà prevedere che le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione; e che l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;
41. Cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano di dismissione dell'elettrodotto, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento;

A



42. Riguardo al contributo all'effetto serra, dovuto al taglio della vegetazione, tutto il legname derivante dalla realizzazione della linea, sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio, sarà conferito a gestori di centrali termoelettriche a biomasse, presenti anche in zona e nel Nord Est, per l'utilizzo del legname come combustibile;
43. Il tracciato interferisce con l'Area di Reperimento Prioritario "Alpi Carniche"; in dette aree vige quanto prescritto dall'Art. 69 della L.R. 42/96, in particolare non è consentita *"l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche"*; è altresì esclusa *"l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Inoltre per quanto riguarda il taglio piante "l'art. 16 ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, vieta la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE. In deroga ai suddetti divieti, la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità o ad altri motivi di rilevante interesse pubblico. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF e dai PFI approvati.*
- Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà munirsi delle autorizzazioni e/o delle deroghe previste con particolare riferimento alla L.R. 42/96 e alla L. R. n. 9 del 23/04/2007.
44. Per ridurre l'impatto paesaggistico il proponente dovrà adottare una verniciatura mimetica per i sostegni, tenendo conto dei rapporti specifici tra sostegno e sfondo (cielo aperto, coperture boschive, coltivi).



45. Il proponente dovrà fornire annualmente al MATTM una relazione che attesti lo stato di avanzamento delle ottemperanze alle prescrizioni indicate fino alla completa ottemperanza di tutte le prescrizioni.
46. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere puntualmente riviste e giustificate le caratteristiche dimensionali dell'area di cantiere per il tratto interrato e le caratteristiche dimensionali delle stazioni di transizione con l'obiettivo di ridurre al minimo l'interferenza con gli habitat attraversati. In particolare gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi al MATTM per verifica di ottemperanza.
47. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere concordato con ISPRA e Regione FVG un dettagliato progetto di ripristino delle aree di cantiere e del tracciato da svilupparsi in funzione delle specificità dei singoli habitat interferiti e utilizzando le migliori tecniche di ingegneria ambientale; il sentiero dovrà essere ripristinato rispettando la situazione ante-operam. Tale progetto dovrà essere trasmesso al MATTM per la relativa verifica di ottemperanza.
48. In fase di progettazione esecutiva, per le tratte di elettrodotto in cavo interrato che interessassero aree umide o aree con significativi spessori di suolo, dovrà essere redatto uno studio su micro-mammiferi, anfibi e rettili eventualmente presenti. In base a questo studio dovrà essere concordato con ARPA un piano di monitoraggio per valutare le interferenze dell'elettrodotto sia in fase di cantierizzazione che di esercizio. Lo studio e il piano di monitoraggio dovranno essere sottoposti a verifica di ottemperanza prima dell'inizio lavori. I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente al MATTM per almeno 5 anni dalla data di messa in esercizio dell'elettrodotto.

B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:

1. Profilo archeologico:

- a. dovranno essere realizzati sondaggi archeologici condotti da personale qualificato preventivi a lavori entro terra in corrispondenza dei siti 02,



03, 04, 06, 07 e su tutti i pianori, terrazzi, selle passi di alta quota. A tal riguardo, verificati i risultati di tali sondaggi, sarà facoltà della competente Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, "proporre lo spostamento delle opere previste";

- b. dovrà essere opportunamente assicurata la sorveglianza archeologico/paleontologica di tutti gli scavi;
- c. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviato all'attenzione della competente Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, un piano economico a garanzia delle coperture finanziarie necessarie alla puntuale osservanza delle prescrizioni di cui sopra.

2. Profilo culturale e paesaggistico:

- a. per le aree oggetto d'intervento sulle quali gravano provvedimenti di dichiarazione di cui alla Parte II e alla Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dovrà essere assicurata e garantita ogni attenzione alla protezione ed alla conservazione dei beni e dei siti in ottemperanza dello stesso Codice;
- b. per le zone più direttamente interessate dalle attività di scavo e movimento di terre, dovranno essere contemplate attente opere di rimodellamento e rinaturalizzazione del suolo con la previsione di essenze di tipo autoctono per le quali dovrà essere garantita la loro completa affermazione anche mediante l'uso di un congruo strato di terreno vegetale maggiormente idoneo all'attecchimento;
- c. per tutte le zone interessate dalle opere, ivi comprese quelle indicate nella relazione prescrittiva di cui alla nota prot. n. 3220/GAB-(GAB-4-1-1-H)-0 del 15.04.2011 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, citata nelle premesse del presente provvedimento, venga assicurato il perfetto ripristino dei luoghi e la ricomposizione dell'immagine paesaggistica, con particolare cura per tutti i casi di interferenza con l'assetto vegetazionale. Il progetto esecutivo degli interventi di ripristino, da sottoporre a questa Amministrazione ai fini della verifica di ottemperanza, dovrà prevedere schede e/o abaco per ogni tipo di intervento proposto, con



individuazione della consociazione vegetale relativa all'area interferita e del relativo sesto o "pattern" d'impianto (es: fascia arboreo arbustiva, fascia mista arbustiva/arborea, etc.);

- d. tale approfondimento, oltre che consentire la protezione delle componenti vegetazionali presenti presidiando con scientificità la naturalità, il valore eco-sistemico e la qualità paesaggistica del contesto, dovrà altresì consentire lungo tutta la linea di tracciato un più accurato controllo dei coni visivi riferiti alla struttura da realizzare e l'affinamento progettuale dei materiali e cromatismi proposti.
3. Restano, infine, fatti salvi nel corso delle successive fasi di progetto, gli ulteriori adempimenti e le verifiche a carico del proponente, eventualmente indicati dagli Uffici territoriali competenti e richiesti da questa Direzione Generale, volti a soddisfare pienamente l'azione di tutela, di cui al DLgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., del contesto interessato dall'intervento di che trattasi.

C) Prescrizioni della Regione Friuli Venezia Giulia:

1. Devono essere soddisfatte le condizioni specificate ai punti b., c., d., e. del punto B. e le prescrizioni da 1 a 25 del medesimo punto della Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 4 aprile 2011 della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessa con nota 3220 del 15/04/2011.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A) si provvederà come di seguito indicato, trasmettendo gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

- prescrizioni n. 1, 20, 41, 45, 46 provvederà il MATTM;
- prescrizioni n. 2, 3, 4, 12, 13, 18, 42, 43, 47, 48 provvederà il MATTM previo parere della Regione Friuli Venezia Giulia;
- prescrizioni n. 3, 8, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38 provvederà l'Arpa Friuli Venezia Giulia;



- prescrizioni n. 5, 7, 9, 11, 14, 36, 39, 40 provvederà la Regione di concerto con l'Arpa Friuli Venezia Giulia;
- prescrizioni n. 6, 10, 19, 20, 22, 27, 33, 34, provvederà la Regione;
- prescrizione n. 24 e 44 provvederanno le competenti Soprintendenze;
- prescrizione n. 15, 16 e 17 provvederà la Regione Friuli Venezia Giulia previo parere dell'Autorità di Bacino competente;
- prescrizioni n. 23, 25, 37 provvederà la Regione previo parere degli Enti gestori delle aree protette;

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto B) provvederà il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in accordo con le Soprintendenze competenti, comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà la Regione Friuli Venezia Giulia comunicando gli esiti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Alpe Adria Energia S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, alla Regione Friuli Venezia Giulia, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia, comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Alpe Adria Energia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



– Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24/11/2000, n. 340.

Il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al parere della Regione Friuli Venezia Giulia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E  
DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

